

Italia apripista Ue ma il traguardo arriva dopo 12 anni

Giusella Finocchiaro

Un cammino intrapreso dodici anni fa, quando il nostro paese, primo in Europa, decise di dotarsi di una normativa organica sul documento informatico. Dal 1997 i ritocchi a quelle regole sono stati diversi, fino ad arrivare al codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005), dove si tiene conto anche delle indicazioni fornite nel frattempo dall'Unione europea, a iniziare da quelle contenute nella direttiva 1999/93/Ce sulle firme elettroniche.

Se la normativa italiana del 1997 nasce per consentire la comunicazione telematica nell'ambito della pubblica amministrazione (per quanto quelle regole siano fin dal principio applicabili anche ai rapporti fra privati, il progetto che le muove è comunque quello della Rupa, la rete unitaria per la pubblica amministrazione), la direttiva europea ha, invece, come obiettivo quello di stimolare la crescita del commercio elettronico, creando fiducia da parte degli utenti nelle nuove modalità di trasmissione.

All'Italia spetta, in ogni caso, il merito di aver fatto da battistrada nella diffusione di tali nuove tecnologie. Tra non poche difficoltà, testimoniate dal-

la rapida successione di interventi normativi, l'ultimo dei quali è rappresentato dal Dpcm 30 marzo 2009 (regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici), che entrerà in vigore il prossimo 3 dicembre.

L'approccio normativo del legislatore italiano, di guidare e stimolare l'adozione di strumenti tecnologici muovendo dalla pubblica amministrazione, trova conferma pure nel caso della posta elettronica certificata (Pec), nata per dialogare con gli uffici pubblici, ma che è ovviamente utilizzabile anche nei rapporti fra soggetti privati.

La Pec è ormai obbligatoria per la pubblica amministrazione e per le società di nuova costituzione. Dalla fine del mese lo diventerà anche per i professionisti e, entro due anni, per tutte le società.

L'obbligatorietà nasce dall'esigenza di creare una massa critica di potenziali utenti e diffondere così l'uso della mail certificata.

L'armamentario digitale a disposizione di imprese, professionisti e anche privati cittadini è, tuttavia, quanto mai variegato: documento informatico sen-

za firma, con firma elettronica, con firma digitale, con marcatura temporale, spedito con e-mail ordinaria o con Pec. Senza parlare poi della Pecpt, riservata al processo telematico. Considerati i tanti strumenti a disposizione, è bene ricordarne il valore giuridico.

Il documento informatico del tutto privo di firma ha, ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile, l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche.

Il documento informatico del tutto privo di firma elettronica o digitale può, secondo l'articolo 20, comma 1-bis del codice dell'amministrazione digitale, soddisfare il requisito della forma scritta ed è liberamente valutabile in giudizio. La valutazione da parte del giudice, aggiunge la norma, tiene conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, in-

RIFORMA CONTINUA

Le norme del 1997 sono state ritoccate più volte e hanno raccolto anche le indicazioni comunitarie

tegrità e immodificabilità del documento.

Il documento informatico con firma elettronica è, sotto il profilo probatorio, liberamente valutabile in giudizio, anche in questo caso tenendo conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.

Invece, il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia probatoria della scrittura privata (articolo 2702 del codice civile) e l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare fino a prova contraria.

Qualora la forma scritta sia richiesta per la validità dell'atto, a pena di nullità, il requisito è senz'altro integrato dal documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

La marcatura temporale del documento informatico serve a rendere data e ora opponibile ai terzi. La posta elettronica certificata costituisce l'equivalente digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e serve a provare spedizione e ricevuta.

Infine, va ricordato, che se si vuole garantire anche la segretezza del messaggio, occorre utilizzare un programma di crittografia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA